



Liceo Classico – Tecnico Settore Economico (A.F.M. – S.I.A. – Turismo)

Tecnico Settore Tecnologico (C.A.T. – A.A.A.) – I.P.S.E.O.A.

P.zza Kennedy, 10 88811 Cirò Marina (KR) – Tel.: 0962/35994 - Fax: 0962/370450 C.M.: KRIS00400C - C.F.: 01495250795
 e-mail: kris00400c@istruzione.it - P.E.C.: kris00400c@pec.istruzione.it - www.isgangale.edu.it

Al personale docente Al personale ATA

E p.c. al RSPP

al Medico Competente

al RLS Al Sito web

OGGETTO: Informativa sul divieto di assumere o somministrare alcolici sul posto di lavoro.

In ottemperanza delle disposizioni per la prevenzione del rischio derivante dall'assunzione di alcol e dall'alcol dipendenza, con la presente si rinnova l'informazione a quanti in indirizzo in merito alla normativa vigente.

La L. 125/2001 fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, e introduce i controlli alcolimetrici e la possibilità per i lavoratori alcol dipendenti di accedere ai programmi di riabilitazione.

Il D.Lgs. 81/2008 include nella sorveglianza sanitaria le visite mediche finalizzate anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, e rimanda a successive disposizioni per le condizioni e le modalità per l'accertamento dell'alcol dipendenza e della tossicodipendenza.

L'Intesa Stato Regioni del 16 marzo 2006 include le attività di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.

L'intero assetto normativo è finalizzato a proteggere dai rischi non solo i lavoratori, ma anche i colleghi di lavoro ed in generale i soggetti terzi che potrebbero essere danneggiati dal comportamento non corretto dei lavoratori che si trovano sotto l'effetto di alcol.

Ugualmente importante notare come il vigente e assoluto divieto di assunzione di alcol in servizio, non esaurisce le problematiche del rapporto tra lavoro e alcol visto che i controlli alcolemici rilevano tracce lontane anche diverse ore dall'assunzione e che il valore del test alcolemico risultante a cui fare riferimento dovrà essere pari a "zero g di alcol" nel campione di sangue.

La vigente normativa di prevenzione e sicurezza sul lavoro affronta anche gli aspetti legati al rischio aggiuntivo di comportamenti individuali scorretti, tra i quali l'assunzione di alcolici. Recentemente gli enti preposti (leggi

Ispettorato del Lavoro-SPISAL) hanno sollecitato la formale applicazione delle norme in vigore circa il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche nell'attività scolastica, con la *possibilità di effettuare controlli alcolimetrici ai docenti*, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, per verificare l'assenza di condizioni di alcol dipendenza. Si fa presente che la positività ai controlli (Alcolemia > 0) può portare a temporanea inidoneità lavorativa alla mansione specifica.

Risulta, quindi, accertato che per i lavoratori della scuola vige un più ampio divieto di assunzione di alcol, non solo durante il lavoro, ma anche prima.

Rimane al datore di lavoro l'adempimento dei seguenti altri obblighi derivanti dal complesso della normativa:

- valutare il rischio legato all'assunzione di alcol da inserire nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- predisporre attività di informazione e formazione come misure preventive ed educative finalizzate alla promozione della salute e ad attenuare il rischio.

Al fine di adempiere a quest'ultimo obbligo, come prima misura da integrare in seguito con ulteriori azioni di informazione e/o formazione, si fa rinvio alle informazioni diramate nel merito dal Ministero della Salute al link:

https://www.salute.gov.it/portale/alcol/detttaglioContenutiAlcol.jsp?lingua=italiano&id=5526&area=alco_I&menu=vuoto

Il personale destinatario degli incarichi per la sicurezza è da intendersi formalmente incaricato alla vigilanza circa le misure di cui alla presente informativa.

Si integra pertanto il DVR con il seguente documento: **Nota informativa RISCHIO ASSUNZIONE ALCOL.**

NOTA INFORMATIVA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 125/2001 - Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati Introduzione del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi e previsione di controlli alcolimetrici da parte del medico competente o dei medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL (art. 15).

Provvedimento 16/3/2006 della “Conferenza Stato Regioni”

Individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi (di cui all'art. 15 della Legge 125/2001).

D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 - c.d. “Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”

Obbligo di valutazione di tutti i rischi. Sorveglianza sanitaria finalizzata anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope. Lo stesso decreto prevede inoltre che il datore di lavoro adotti disposizioni mirate alla prevenzione e alla sicurezza dei lavoratori, nello specifico anche per quanto riguarda il rischio legato all'assunzione di alcolici, e prevede l'obbligo per i lavoratori di rispettare le stesse.

Agli operatori che svolgono le attività a rischio previste dall'accordo di cui alla Conferenza Stato-Regioni del 16.3.2006 (insegnanti di ogni ordine e grado, ecc.) è fatto divieto di assumere alcolici anche prima di prendere servizio, o durante le pause per i pasti, in quanto la presenza di alcol nel sangue rappresenta un rischio aggiuntivo di andare incontro ad infortunio sul lavoro o di provocare danni per la salute a terze persone. Tale divieto vale anche per gli operatori nei periodi di pronta disponibilità che effettuano le lavorazioni di cui sopra. Il controllo alcolimetrico per i lavoratori esposti alle lavorazioni a rischio (come gli "insegnanti") deve dimostrare l'assenza di alcol nel sangue: **Alcolemia = 0**

Si precisa che è obbligo dei lavoratori sottoporsi agli accertamenti disposti dal medico competente (sulla base dell'art. 20, comma 2, lett. i del D.Lgs. 81/2008, sanzionabile ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a di tale decreto). Nel caso il lavoratore soggetto per legge al controllo rifiuti l'accertamento, per principio di precauzione potrà essere temporaneamente adibito da parte del datore di lavoro o del dirigente ad altra mansione non a rischio, o, se ciò non fosse possibile, potrà essere allontanato dal lavoro al fine di evitare il potenziale rischio infortunistico nel caso lo stesso abbia assunto alcolici, ferma restando la sanzionabilità di tale comportamento.

COME CALCOLARE QUANTO SI BEVE



EFFETTI DELL'ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE

In virtù delle differenze metaboliche e fisiologiche tra sesso maschile e femminile le donne sono più vulnerabili all'alcol e raggiungono livelli di alcolemia più elevati con quantità inferiori di alcol consumato e li raggiungono con maggiore rapidità. In definitiva, fermo restando l'*obbligo per i lavoratori esposti alle lavorazioni a rischio (di cui all'accordo Stato-Regioni) di non assumere alcolici*, quindi di non avere tracce di alcol nel sangue (alcolemia = 0), *due bicchieri/unità alcoliche (24 grammi di alcol) per la donna e 3 bicchieri (36 grammi di alcol) per un uomo sono sufficienti per raggiungere il limite legale da non superare alla guida* per i cittadini non rientranti nelle categorie per le quali il Codice della Strada non ammette l'assunzione di alcol (alcolemia = 0).

ALCOLEMIA

		MASCHIO		Iniziale tendenza a guidare in modo più rischioso, i riflessi sono disturbati leggermente ma aumenta la tendenza ad agire in modo imprudente in virtù di una riduzione della percezione del rischio
		FEMMINA		1 bicchiere
0,2 gr/l		MASCHIO		2 bicchieri
0,4 gr/l		FEMMINA		1 bicchiere
0,5 gr/l		MASCHIO		3 bicchieri
0,6 gr/l		FEMMINA		2 bicchieri
0,7 gr/l		MASCHIO		4 bicchieri
0,7 gr/l		FEMMINA		3 bicchieri
0,9 gr/l		MASCHIO		5 bicchieri
0,9 gr/l		FEMMINA		4 bicchieri
1,0 gr/l		MASCHIO		6 bicchieri
1,0 gr/l		FEMMINA		4 bicchieri
> 1,0 gr/l		Lo stato di euforia viene sostituito da uno stato di confusione mentale e di totale perdita della lucidità con conseguente sopore e sonnolenza molto intensa. La probabilità di subire un incidente è di 10 - 25 volte maggiore rispetto ad una persona che non ha bevuto		

LAVORAZIONI PER LE QUALI E' VIETATO SOMMINISTRARE E ASSUMERE BEVANDE ALCOLICHE

6. attività di **insegnamento** nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

POSSIBILI CONSEGUENZE IN FUNZIONE DELL'INOSERVANZA DI NORME O DISPOSIZIONI

La verifica dell'avvenuta assunzione di sostanze alcoliche, o della loro somministrazione, può comportare una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 15, comma 4 della L. 125/2001 e una sanzione penale, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 81/2008, in quanto rappresenta una violazione delle disposizioni aziendali da parte del lavoratore, può comportare inoltre una violazione sanzionata dal codice della strada, se rilevata nell'ambito dell'attività di guida.

Un ulteriore aspetto, da tener sempre presente è che l'assunzione/somministrazione di bevande alcoliche può comportare, sulla base dei disposti degli specifici contratti di lavoro l'attivazione di provvedimenti disciplinari.

DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE A SCUOLA

L'art. 15, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati" recita: "*Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità fisica o la salute dei terzi, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*".

Pertanto per tutti i docenti si conferma il divieto di assunzione di bevande alcoliche, la cui violazione è punita con **sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 4, della Legge n. 125/2001 (ammenda da € 516,46 a € 2.582,28)**.

Soggetto colto in stato di ebbrezza

Per l'ipotesi che un soggetto venga colto in stato di ebbrezza, l'art. 15 della L. n. 125/2001, al comma 2, prevede che: "*Per le finalità del presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi i lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ... ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.*"

È appena il caso di rilevare che le modalità di procedura dei controlli sono di stretta competenza del medico stesso che li esegue in conformità a quanto disposto dall'art. 15 sopra citato.

Rifiuto del controllo sanitario da parte del lavoratore

Il rifiuto ingiustificato, da parte del lavoratore soggetto al divieto di assunzione di bevande alcoliche, di sottoporsi al controllo sanitario, può integrare la violazione dell'art. 20, comma 2, lett. i) del D.Lgs. 81/2008 e, di conseguenza, può risultare applicabile la sanzione prevista per tale inadempienza dall'art. 93 dello stesso decreto (arresto fino ad un mese e ammenda da € 200 a € 600).

Diversamente, il comportamento del lavoratore colto in stato di ebbrezza, ma non destinatario del divieto di assunzione di bevande alcoliche, dovrà essere valutato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2086, 2104 e 2106 c.c., ai fini dell'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere disciplinare, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 300/1970, che dispone in merito al relativo procedimento.

VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO PER L'ASSUNZIONE DI ALCOL

Alcolcomefattore di rischio. L'alcol etilicoetanolo è una sostanza che deriva dalla fermentazione di zuccheri contenuti nella frutta (ad esempio il vino), di amidi di cui sono ricchi i cereali (ad esempio la birra) e tuberi, oppure dalla distillazione (ad esempio i superalcolici).

concentrazione di 0,2 grammi di alcol ogni litro di sangue (0,2 gr/1) si raggiunge con l'ingestione di circa 12 grammi di alcol (se a stomaco vuoto in soli 30 minuti).

L'alcol è assorbito per circa 1'80% dalla prima parte dell'intestino (solo circa il 2% dallo stomaco) e raggiunge il fegato, che lo metabolizza tramite un enzima chiamato alcol-deidrogenasi. Il processo di smaltimento richiede tuttavia un tempo legato alle condizioni fisiologiche individuali (sesso, età, etnia, peso, modalità di assunzione, concomitanza di patologie e/o di assunzione di alcolici, etc.).

La velocità con cui il fegato rimuove l'alcol dal sangue varia in base al sesso, al peso corporeo, all'età ed è di circa 1/2 bicchiere di bevanda alcolica all'ora, quindi 1 bicchiere richiede circa 2 ore per essere smaltito, per cui è necessario non bere nelle ore precedenti l'inizio del turno di lavoro.

L'eliminazione dell'alcol dal sangue varia da individuo a individuo e, contrariamente a quanto si pensa, il freddo, il caffè, il bere molta acqua, lo sforzo fisico, un bagno o una doccia fredda non accelerano l'eliminazione dell'alcol dall'organismo.

Il Ministero della Salute conferma che, al contrario di quanto si ritiene comunemente, l'alcol non è un nutriente, ma è causa di danni diretti alle cellule di molti organi, soprattutto fegato e sistema nervoso centrale.

Il consumo di bevande alcoliche è responsabile o aumenta il rischio dell'insorgenza di numerose patologie (cirrosi epatica, pancreatite, tumori, epilessia, disfunzioni sessuali, demenza, ansia, depressione; etc.) e di danni alcol-correlati (ad esempio, gli infortuni sul lavoro).

L'assunzione di alcol determina diversi effetti sulla salute, sia acuti che cronici. Quelli acuti, naturalmente, variano in funzione della concentrazione di alcol nel sangue. Assumendo un solo bicchiere di vino a digiuno, ad esempio, il senso di benessere viene alterato e si assume un comportamento imprudente tendente all'euforia che porta a sottovalutare i pericoli ed a sopravalutare le proprie capacità.

Aumentando la concentrazione di alcol nel sangue, gli effetti diventano sempre più gravi: si ha una alterazione della percezione, con riduzione della visione laterale e parziale perdita della coordinazione motoria. In applicazione della normativa vigente viene pertanto ratificato il divieto di somministrare ed assumere bevande alcoliche in tutti gli ambienti scolastici. In considerazione della valenza educativa del luogo di lavoro tale divieto è *esteso a tutto il personale dipendente, non solo a quello docente, agli allievi ed a tutti frequentatori della scuola*. All'interno degli edifici scolastici saranno installati appositi cartelli al fine di segnalare il divieto. Ai fini della prevenzione degli infortuni e dei possibili danni a terze persone è attribuita la vigilanza in merito al rispetto del divieto alle figure individuate quali i "Preposti" e agli "Addetti al Primo Soccorso", come da funzioni gramma dell'Istituzione scolastica (D.Lgs. 81/2008). Il Medico Competente procederà eventualmente ad una idonea integrazione della formazione specifica per tali figure. Il mancato rispetto del divieto di assunzione di alcol sul posto di lavoro può comportare sanzioni amministrative e penali previste dalla legge.

Pur in assenza di un valore di riferimento per il tasso di alcolemia nel sangue che consenta lo svolgimento dell'attività lavorativa in piena sicurezza del lavoratore e di terzi, è prevista la possibilità di effettuare controlli alcolimetrici e accertamenti sanitari preventivi e periodici tramite il Medico Competente. In merito si evidenzia che **in assenza del decreto attuativo di cui all'art. 41 comma 4 bis del D. Lgs. 81/2008, la sorveglianza sanitaria nell'interpretazione prevalente della norma non è da considerarsi obbligatoria**.

Per quanto riguarda la condizione di abuso alcolico, nel caso di una situazione di etilismo acuto, in considerazione del precezzo generale dell'art. 2087 del c.c. che impone al datore di lavoro (Dirigente Scolastico) di attivarsi per eliminare le situazioni di pericolo, l'evidenza di un lavoratore in condizioni di non efficienza psicofisica fa scattare *l'obbligo di fare tutto il possibile*, nell'ambito dei propri poteri, per evitare che tale persona sia di pregiudizio per la propria sicurezza e/o per quella di terzi, evitando peraltro situazioni negative dal punto di vista educativo.

Il dirigente scolastico provvede affinché il lavoratore, in manifeste condizioni di abuso alcolico, non acceda al posto di lavoro, ma rimanga in un ambiente protetto in attesa di essere accompagnato a casa (se non è in condizioni di lavorare non è nemmeno in grado di guidare).

Nel caso, invece, di un dipendente che presenta situazioni di difficile gestione o per la presenza di gravi patologie alcol-collegate (lunghe assenze per malattia), o per alterazioni del comportamento, tali da renderlo inidoneo al lavoro, il dirigente scolastico può chiedere l'intervento del *collegio medico* di cui alla **Commissione Medica di Verifica** del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex art. 3 comma 3 del D.M. Economia e finanze 12.02.04 e art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001).

A questo proposito si ricorda che il D.P.R. 309/1990 prevede la concessione di un «*periodo di aspettativa dal lavoro*» di durata massima di tre anni per il lavoratore che si sottopone ad un programma terapeutico o di riabilitazione.

MISURE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEL LIVELLO DI SALUTE E SICUREZZA

L'Istituzione scolastica individua le seguenti misure al fine di migliorare nel tempo l'entità del rischio per la salute e la sicurezza in ambiente scolastico:

- coinvolgimento del MC per le azioni di tipo educativo o di counselling nei casi patologici;
- ulteriori interventi di tipo preventivo (adeguata informazione, formazione, ecc.), anche avvalendosi delle specifiche strutture delle A.S.L.;

PROCEDURA INTERNA

1. E' vietata l'assunzione di bevande alcoliche in orario di lavoro per le persone che eseguono le attività d'insegnamento.
2. Durante la pausa pranzo e in generale durante le pause di lavoro è proibita l'assunzione di alcolici in quanto può poi comportare una alcolemia diversa da zero durante le ore di lavoro.
3. E' vietata l'assunzione di bevande alcoliche anche prima dell'inizio del turno di lavoro.
4. Violazione del divieto di assunzione di alcol da parte dei lavoratori o sospetta violazione (ragionevole dubbio):
 - il lavoratore viene visto bere alcolici in ambiente di lavoro o in pausa pranzo;
 - il lavoratore si presenta al lavoro con alitosi alcolica, rallentamento dell'eloquio, andatura vacillante, incoordinazione, comportamenti rischiosi ed azioni contrastanti con le procedure di sicurezza aziendale, stato soporoso, elevata e immotivata litigiosità, ecc.
 - Nelle situazioni di ubriachezza conclamata e/o di ragionevole dubbio di incapacità ad attendere alla mansione a rischio, la prima misura da mettere in atto è l'astensione e l'allontanamento del lavoratore da ogni mansione ritenuta pericolosa o rischiosa per il lavoratore stesso e per la collettività fino al ritorno alla situazione di compenso o benessere (art. 15 D.Lgs. 81/2008 comma 1, lett. m). Segue l'accompagnamento coatto del dipendente a casa con presa in carico da parte dei familiari.
 - Chiunque riscontrasse una situazione di ubriachezza conclamata e/o di ragionevole dubbio deve segnalarla nell'immediatezza al datore di lavoro o preposto che darà disposizioni circa l'interdizione allo svolgimento della mansione a rischio.
 - A seconda delle condizioni cliniche del lavoratore e delle risorse aziendali potrà
 - Nei casi complicati di ubriachezza molesta dove c'è un ragionevole pericolo di comportamenti antisociali e violenti saranno avvertite anche le forze di pubblica sicurezza.

- Le situazioni di ubriachezza conclamata e/o di ragionevole dubbio, in via cautelativa e riservata, sono inoltre segnalate dal datore di lavoro o suo delegato, in forma scritta,

5. Procedure specifiche per la gestione dei casi di ubriachezza conclamata e per i casi di ragionevole dubbio: essere previsto l'accesso al pronto soccorso con chiamata al 112.

• Si ricorda che per le situazioni non comprese nelle lavorazioni indicate dall'accordo Stato Regioni (es. ATA), il datore di lavoro richiederà alla struttura pubblica una valutazione di idoneità al lavoro ex art. 5 Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori). Il ricorso al Collegio Medico ex art. 5 può essere fatto dal datore di lavoro anche per i lavoratori compresi nell'elenco dell'Allegato I al Provvedimento 16 marzo 2006. Se il lavoratore è un alcolista o, più probabilmente, un abusatore cronico, la valutazione supera l'ambito della mansione specifica e la non idoneità in questi casi sarà riferita all'attività lavorativa in genere.

• Si ricorda che l'art. 15 della Legge 125 prevede (in analogia all'art. 124 del DPR 309/1990 sulla tossicodipendenza, cui fa esplicito riferimento) la conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di tre anni per coloro che intendono intraprendere un percorso riabilitativo. Il Medico Competente, Questi valuterà le condizioni del Lavoratore in rapporto alla sua salute e alla sicurezza e suggerirà, se necessario, un cambio di mansione in base agli eventuali accertamenti sanitari del caso (art. 18, comma 1, lett. c del D.Lgs. 81/2008).

6. Procedure specifiche per la verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza adottate dal Medico Competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria svolta ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008.

In assenza di indicazioni operative in merito alle procedure specifiche per la verifica delle condizioni di alcool-dipendenza, **il Medico Competente adotta nell'ambito della sorveglianza sanitaria** svolta ai sensi dell'art. 41, comma 4 del D.Lgs 81/2008 **la seguente proposta operativa** di controllo da applicare a discrezione del MC in toto o parzialmente seguendo le fasi più sotto specificate.

1. Fase di prevenzione salute: **informazione** (anche durante ogni visita medica periodica, incontro programmato dal datore di lavoro, consegna di informativa all'assunzione).
2. Fase **A.U.D.I.T.** (questionario Alcohol Use Disorders Identification Test) e/o eventuale **verifica alcolimetrica collettiva e/o a campione** concordata e programmata nell'ambito di un accordo tra RLS e Datore di Lavoro.
3. Fase di controllo con accertamenti analitici consistenti in:
 - a. Test alcolimetrico (a discrezione del medico competente);
 - b. Alcolemia (a discrezione del medico competente);
 - c. Esame emocromocitometrico completo, AST, ALT, GGT, Ac urico, creatininemia, glicemia, trigliceridi ed esame urine per evidenziare alterazioni quali ad esempio, macrocitosi, alterata funzionalità epatica (a discrezione del medico competente);
 - d. C.D.T. (a discrezione del medico competente).

4. Individuazione del personale preposto a vigilare sul divieto e delle persone da informare in caso di violazioni.

Si stabilisce che, oltre al dirigente scolastico, gli *addetti al primo soccorso* e i *preposti* possano rappresentare le figure chiave nei casi di violazione della norma che vieta l'assunzione di bevande alcoliche nell'ambiente di lavoro. Questi soggetti, una volta individuata la violazione, lo comunicheranno al datore di lavoro.

5. Procedure sanzionatorie condivise ed applicabili in concreto.

Si ricorda che in caso di ubriachezza conclamata del lavoratore i contratti collettivi nazionali prevedono la possibilità di mettere in atto, nell'immediatezza della circostanza, provvedimenti disciplinari.

6. Negli edifici scolastici devono essere affissi i cartelli con il divieto di assumere bevande alcoliche.

7. Questo regolamento dovrà essere condiviso con tutte le ditte il cui personale accede, a vario titolo, svolgendo mansioni a rischio.

8. La pubblicazione all'albo pretorio viene considerata notifica legale a tutti gli effetti.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Emanuela Antonella LUCIRINO